

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## ACQUISIZIONE ARREDO UFFICI "PIAZZA SAN SILVESTRO"

## SOMMARIO

PARTE I	OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....	5
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2	OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI.....	5
ART. 3	QUANTITÀ.....	5
ART. 4	SPECIFICHE TECNICHE.....	6
PARTE II	OBBLIGHI CONTRATTUALI .....	7
ART. 5	TERMINI DI CONSEGNA.....	7
ART. 6	LUOGO DI CONSEGNA.....	7
ART. 7	DESCRIZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA.....	7
ART. 8	DISPONIBILITÀ DEI LOCALI.....	8
ART. 9	LE DISTINTE DI SPEDIZIONE .....	8
ART. 10	DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE.....	9
ART. 11	SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO.....	9
ART. 12	MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	9
ART. 13	DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA .....	10
ART. 14	PENALITÀ.....	10
ART. 15	CONTROVERSIE .....	11
PARTE III	COLLAUDO DELLA FORNITURA .....	12
ART. 16	COLLAUDO .....	12

ART. 17	METODOLOGIE DI COLLAUDO .....	12
ART. 18	RISULTATI DI COLLAUDO .....	13
<b>PARTE IV</b>	<b>NORME PER LA GARA E LA STIPULA .....</b>	<b>14</b>
ART. 19	DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO-OFFERTA .....	14
ART. 20	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	15
ART. 21	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA: BUSTA "A" E BUSTA "B" .....	15
ART. 22	OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA : BUSTA "C" E BUSTA "D" .....	18
ART. 23	VALIDITÀ DELL'OFFERTA .....	23
ART. 24	PROCEDURA DI GARA .....	24
ART. 25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .....	24
ART. 26	SUBAPPALTO .....	25
ART. 27	ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	26
ART. 28	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	26
ART. 29	ALLEGATI .....	28

n.b.: nel testo che segue si intendono per

- Amministrazione: la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Impresa: la ditta appaltatrice della fornitura.

## PARTE I OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

---

L'amministrazione intende affidare l'appalto della fornitura di arredi, per un importo, messo a base d'asta, pari a EURO 950.000,00 al netto dell'IVA.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma.

Il fornitore garantisce la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.

### ART. 2 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

---

L'Impresa si obbliga ad osservare:

- 1) la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale dello Stato (Legge 18/11/1923 n° 2440, R.D. 23/05/1924 n° 827 e successive modificazioni);
- 2) il Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 in materia di appalti pubblici di forniture;
- 3) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- 4) il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 1999.

L'Impresa dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Ai sensi dell'Art. 7 comma 11 della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive integrazioni, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

### ART. 3 QUANTITÀ

---

La quantità degli elementi di arredo è complessivamente pari a n° 2807 così come suddivisi nelle tabelle di cui all'" ALLEGATO 2 – QUANTITÀ".

Le quantità degli arredi che saranno acquisiti potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il 20 %.

#### ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE

---

Le specifiche tecniche definenti le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto, con riferimento a norme nazionali a norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, sono rappresentate nell'"ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE".

## PARTE II OBBLIGHI CONTRATTUALI

**ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA**

---

La consegna dovrà avvenire in due fasi:

- la prima fase, corrispondente agli elementi di arredo destinati al piano terra, primo e terzo per le cui quantità si rinvia all'allegato 1, dovrà essere completata entro e non oltre il termine 20 giugno 2003;
- la seconda fase, corrispondente agli elementi di arredo destinati al piano secondo per le cui quantità si rinvia al citato allegato 1, dovrà essere completata entro e non oltre il termine 20 gennaio 2004.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 14 del presente capitolato.

I termini di consegna si intendono comprensivi dell'installazione.

**ART. 6 LUOGO DI CONSEGNA**

---

Le consegne dovranno avvenire presso l'immobile sito in Roma "p.zza S. Silvestro " con accesso da via del Moretto, 13 .

Il montaggio in opera dovrà avvenire nei locali di destinazione degli arredi.

Il layout sarà fornito su supporto cartaceo e in formato dwg dall'Amministrazione almeno 30 giorni prima la scadenza del termine di consegna della fornitura.

L'impresa si impegna a restituire prima della consegna i medesimi layout integrati dall'inserimento dei blocchi corrispondenti ai singoli elementi di arredo dalla stessa forniti nella posizione richiesta ed aggiornare gli stessi al completamento della fornitura.

**ART. 7 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA**

---

L'edificio, per il quale è prevista la fornitura in oggetto, occupa un vasto comparto urbano delimitato dalla piazza San Silvestro, e sui restanti lati da: via della Mercede, via del Moretto, via della Vite e via del Gambero.

L'immobile, che nella sua veste attuale è riconducibile agli ultimi anni del secolo XIX, confina , sul lato sud -ovest con il chiostro e con la Chiesa di San Silvestro in Capite e si articola al suo interno attorno a due corti.

Esso consta di quattro piani ed un piano ammezzato prospiciente via del Moretto e via della Mercede.

L'Amministrazione ha recentemente dato avvio al restauro dell'immobile ad opera del Provveditorato OO.PP.; di tale intervento è prevista per maggio 2003 l'ultimazione del piano terra, del piano primo e del piano terzo e per dicembre 2003 del piano secondo e delle rimanenti porzioni dell'edificio.

## ART. 8 DISPONIBILITÀ DEI LOCALI

---

L'Amministrazione si impegna a confermare la disponibilità dei locali, liberi ed idonei a ricevere la fornitura, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di consegna.

La consegna dovrà iniziare entro 15 giorni dalla succitata comunicazione.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ente appaltante i locali non fossero disponibili alle date previste di cui all'art. 5 si procederà a definire in accordo con l'impresa le nuove date di consegna.

L'impresa si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.

## ART. 9 LE DISTINTE DI SPEDIZIONE

---

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto, cui le consegne si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro 5 giorni dalla consegna, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna; ne allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art. 10.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

La distinta di spedizione identificherà chiaramente ed in modo univoco le singole componenti di ciascuna tipologia contenute nei vari colli (con riferimento alla classificazione delle singole tipologie descritte nell'ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE") attribuendo loro il prezzo unitario.

**ART. 10 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE**

---

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da:

- specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste in contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell'Amministrazione destinataria e dagli incaricati dell'impresa;
- dichiarazioni di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle Amministrazioni destinatarie, secondo le indicazioni contrattuali.

Tanto i verbali quanto le dichiarazioni di presa di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera.

**ART. 11 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO**

---

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Lo smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione è a completo carico dell'Impresa.

**ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

---

I pagamenti verranno effettuati, in due soluzioni corrispondenti alle scadenze previste per la consegna dei prodotti di cui all'art.5, ovvero al 20 giugno 2003 e al 20 gennaio 2004.

I pagamenti potranno essere effettuati solo a seguito dell'avvenuto collaudo positivo esperito secondo le modalità di cui all'art.16 e previa rimessa di regolare fattura.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in

vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

### **ART. 13 DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 mesi dalla data di effettiva consegna (24 mesi per i tessuti del sedile e dello schienale delle sedute).

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico -prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle soprarichiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione, applicherà la penale di cui all'art 14, lett. c). L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.

### **ART. 14 PENALITÀ**

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
- b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10 % per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente ai mobili per i quali si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);

- c) Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 60 mesi dalla data di consegna, di cui all'art. 13 verrà applicata una penalità del 10 % dell'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità.

Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).

## ART. 15 CONTROVERSIE

---

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Roma.

## PARTE III COLLAUDO DELLA FORNITURA

### ART. 16 COLLAUDO

---

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto dallo stesso richiamati.

Il collaudo sarà eseguito da una commissione nominata dal direttore dell'Ufficio composta da personale in possesso di idonea qualificazione professionale o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Il collaudo verrà effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 15 giorni dalla data di consegna.

### ART. 17 METODOLOGIE DI COLLAUDO

---

La commissione di collaudo sottopone ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritiene opportuno, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

Nell'ambito delle operazioni di collaudo potranno inoltre essere previste per ciascuna tipologia di arredo oggetto della fornitura (per un numero massimo di 3 campioni di tipologia) esami o prove a campione da effettuarsi a spese dell'impresa presso il Laboratorio centro prove del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o presso un laboratorio indipendente ed accreditato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

L'impresa si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.

**ART. 18      RISULTATI DI COLLAUDO**

---

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate. Si applica a tal fine quanto previsto dall'art.13 del presente capitolato.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulta l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia preesenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 14, lett. c) del presente capitolato.

I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Il collaudo regolare non implica la dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle amministrazioni destinatarie, come prescritto all'art. 10 del presente capitolato.

## PARTE IV NORME PER LA GARA E LA STIPULA

**ART. 19 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO-OFFERTA**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di fornitura ( Direttiva U.E. 97/52, D.lgs 358/92, D.Lgs 402/98) ed implica l'accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato, che forma parte integrante del bando di gara.

La gara per l'appalto della fornitura oggetto del presente capitolato verrà aperta, in seduta pubblica, il giorno **11.04.2003** alle ore **10.00**, e avrà luogo presso la sede di questa Amministrazione, sita in Roma, Via Minghetti, 10, secondo le modalità e prescrizioni dettate dal presente capitolato.

La relativa offerta dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, alla **"Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le risorse strumentali-Ufficio per la fornitura dei Beni e Servizi-Segreteria del Capo Ufficio - Via Minghetti, n. 10 – 00187 Roma"** – pena l'esclusione - non più tardi delle ore **12.00** del giorno **09.04.2003** in unico plico chiuso [ DIMENSIONI MAX 40x60x120 cm ] sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con apposta – oltre ai dati identificativi del mittente - la seguente dicitura:

**"ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'EDIFICIO DI PIAZZA S. SILVESTRO".**

**Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopraindicata.**

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all'interno **quattro buste** separate, sigillate con ceralacca, firmate sui lembi di chiusura, recanti – oltre ai dati identificativi del soggetto offerente - le rispettive diciture:

(Condizioni di ammissibilità alla gara)

**BUSTA "A" - DOCUMENTI**

**BUSTA "B" - CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA**

(Elementi di aggiudicazione)

**BUSTA "C" - OFFERTA TECNICA**

**BUSTA "D" - OFFERTA ECONOMICA**

**ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n° 358, e sue successive modifiche ed integrazioni, determinata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- ◆ OFFERTA TECNICA: .....FINO A MAX PUNTI 60
- ◆ OFFERTA ECONOMICA: .....FINO A MAX PUNTI 40

**ART. 21 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA: BUSTA "A" E BUSTA "B"****ART. 21.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE [ BUSTA "A" ]**

**Pena l'esclusione**, nella busta "A", il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

- A) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia di un documento di identità valido del soggetto dichiarante, che attesti:
- A.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente alla fornitura in oggetto o requisito equivalente, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri stati dell'Unione europea;
  - A.2) nominativo del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
  - A.3) nominativo di tutti i soci ed amministratori con potere di rappresentanza;
  - A.4) assenza in capo all'offerente delle condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica Amministrazione e delle condizioni ostative in materia di legislazione antimafia; ed in particolare: che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 13, 14, 16 e 45 del D.Lgs. n. 231/2001; di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - A.5) mancanza delle situazioni di esclusione dalle gare previste dall' art. 11 del D.Lgs n. 358/92.

I requisiti di cui ai precedenti punti A.4) e A.5) devono essere dichiarati, oltre che dal legale rappresentante,

- da tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- da tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

A.6) assenza, negli ultimi 5 anni di dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

A.7) qualora l'impresa abbia almeno 15 dipendenti, - fatto salvo il caso di imprese che con un numero di dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000 - occorre presentare, a pena d'esclusione, una dichiarazione circa la regolare posizione del soggetto offerente rispetto agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.

Nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15, o di imprese con un numero di dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000, occorre presentare una dichiarazione dalla quale risulti che l'offerente non rientra tra i soggetti cui si applica la menzionata legge;

A.8) impegno, per i costituendi raggruppamenti di impresa, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 358/92. In caso di raggruppamenti già costituiti, dovrà essere prodotto l'atto di costituzione;

A.9) attestazione che il soggetto proponente - facendo espresso riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto:

- non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione;

A.10) impegno a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori.

B) **CAUZIONE PROVVISORIA**, dell'importo di € **47.500,00** (5% importo a base d'asta) prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, nelle forme della fidejussione bancaria o assicurativa e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

Essa, inoltre, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno alla liquidazione della somma garantita

su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima.

Per l'Affidatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri Offerenti lo sarà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo.

#### ART. 21.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA [ BUSTA "B" ]

**Pena l'esclusione**, nella busta "B", il concorrente dovrà inserire:

A) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia di un documento di identità valido del soggetto dichiarante, che attesti:

A.1) fatturato globale dell'impresa conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**somma fatturati anni 2000, 2001, 2002**), di importo complessivo non inferiore all'importo a base d'asta;

A.2) Importo complessivo delle forniture identiche a quelle oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi (**somma forniture anni 2000, 2001, 2002**), non inferiore all'importo a base d'asta, con l'elenco delle stesse e l'indicazione delle date e dei destinatari;

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, tenendo presente che entrambi i suddetti requisiti di capacità economica devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo e mandataria e per la restante percentuale dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali con un minimo del 10% di quanto richiesto cumulativamente.

B) **IDONEE REFERENZE BANCARIE** rilasciate in busta chiusa, da parte di almeno un primario Istituto di Credito.

C) **DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA TECNICA**, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

In caso di raggruppamento di imprese, i documenti di cui ai punti B e C, devono essere presentati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.

D) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia di un documento di identità valido del soggetto dichiarante, che attesti la conformità dei beni forniti alla vigente normativa UNI, come da schede di cui all'"ALLEGATO 3 – SCHEDE NORME UNI", ovvero previo compilazione stesse.

**Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti richiesti ai fini**

dell'ammissione alla gara, e contenuti nelle rispettive buste A e B, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto dal presente capitolato.

Trova applicazione l'articolo 15 del D.to Leg.vo n. 358/92 e s.i.m.

## ART. 22 OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA : BUSTA "C" E BUSTA "D"

---

### ART. 22.1 OFFERTA TECNICA [ BUSTA " C " ]

**Pena l'esclusione**, nella busta "C", il concorrente dovrà inserire:

A) una **RELAZIONE TECNICA** articolata in singole schede corrispondenti a ciascun elemento di arredo (così come individuato nell'"ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE") sui seguenti aspetti qualitativi e prestazionali dei beni :

#### A.1) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PRESTAZIONALI

dalle quali risultino evidenti almeno i seguenti elementi:

- per le SCRIVANIE ed i TAVOLI:
  - ⇒ dimensioni;
  - ⇒ struttura, finitura e tipo di bordatura dei piani;
  - ⇒ struttura e finitura dei sostegni;
- per le SEDUTE e i SALOTTI:
  - ⇒ dimensioni;
  - ⇒ struttura e finitura del basamento;
  - ⇒ struttura e finitura dei braccioli;
  - ⇒ struttura della scocca;
  - ⇒ imbottiture e rivestimenti;

- per gli ARMADI CONTENITORI:
  - ⇒ dimensioni;
  - ⇒ struttura, finitura e tipo di bordatura dei pannelli;
  - ⇒ struttura, finitura e tipo di bordatura dell'attrezzatura interna;

ed in analogia ogni elemento che possa con evidenza caratterizzare gli ELEMENTI ACCESSORI ed i COMPLEMENTI DI ARREDO.

#### A.2) CARATTERISTICHE ERGONOMICHE DEL PRODOTTO

dalle quali risultino evidenti almeno i seguenti elementi :

- per la SCRIVANIE ed i TAVOLI:
  - ⇒ geometria dei piani;
  - ⇒ bordi di finitura dei piani;
- per le SEDUTE e i SALOTTI:
  - ⇒ meccanismi previsti;

ed in analogia ogni elemento che possa con evidenza caratterizzare gli ARMADI CONTENITORI, gli ELEMENTI ACCESSORI ed i COMPLEMENTI DI ARREDO.

#### A.3) CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED AGGREGATIVE

dalle quali risultino evidenti almeno i seguenti elementi:

- per la SCRIVANIE ed i TAVOLI:
  - ⇒ sistemi di aggregazione;
  - ⇒ sistemi di cablaggio;
  - ⇒ predisposizione agli accessori;
- per le SEDUTE e i SALOTTI:

- ⇒ sistemi di aggregazione;
- per gli ARMADI CONTENITORI:
  - ⇒ sistemi di aggregazione;
  - ⇒ sistemi di chiusura e tipologie cerniere;
  - ⇒ attrezzabilità interna;

ed in analogia ogni elemento che possa con evidenza caratterizzare gli ELEMENTI ACCESSORI ed i COMPLEMENTI DI ARREDO.

**La relazione tecnica deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante o procuratore di ogni componente un c ostituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti.**

- B) **DEPLIANT ILLUSTRATIVI** in cui siano evidenziati i singoli elementi di arredo oggetto dell'offerta ed eventualmente ulteriori elaborati (fotografie dal vero, a m-bientazioni, schemi grafici,...), la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione, utili ad una valutazione complessiva della linea di prodotti,.
- C) **CAMPIONATURE** degli elementi di seguito indicati, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione,
- per le SCRIVANIE ed i TAVOLI:
    - ⇒ sezione con bordo del piano di lavoro (dimensioni ca. 20 x 30 cm);
    - ⇒ sezione della struttura di sostegno (lunghezza ca. 20 cm);
  - per le SEDUTE e i SALOTTI:
    - ⇒ sezione con scocca, imbottitura e finitura delle sedute (dimensioni ca. 20 x 20 cm);
    - ⇒ sezione imbottitura e finitura dei salotti (dimensioni ca. 20 x 20 cm);
    - ⇒ rivestimenti;
  - per gli ARMADI CONTENITORI:
    - ⇒ sezione con bordo dei pannelli (dimensioni ca. 20 x 30 cm);

⇒ il collo contenente la campionatura dovrà essere distinto

- D) Documentazione attestante il possesso di **CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ** aziendale, prodotta ai sensi del DPR 445/00 (qualora non detenuta non comporta esclusione dalla gara).

Nel caso di raggruppamento di imprese dovranno essere precisate le parti della fornitura che saranno realizzate dalle singole imprese componenti il raggruppamento medesimo.

Il totale del punteggio di 60 punti verrà così attribuito:

#### A) CARATTERISTICHE TECNICHE

fino ad un massimo di **30 PUNTI** complessivi, così articolati:

##### A.1) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PRESTAZIONALI

- fino ad un massimo di **5 PUNTI** per la valutazione complessiva delle caratteristiche prestazionali;
- fino ad un massimo di **5 PUNTI** per la valutazione complessiva della qualità dei componenti in ordine alle caratteristiche meccaniche dei prodotti.

##### A.2) CARATTERISTICHE ERGONOMICHE DEL PRODOTTO

- fino ad un massimo di **2 PUNTI** per le imbottiture delle sedute a densità differenziata;
- fino ad un massimo di **5 PUNTI** per la valutazione complessiva delle caratteristiche degli elementi d'arredo, anche in relazione ad aspetti strutturali e funzionali, non previsti espressamente da norme, ma che derivino dall'applicazione di "best practice" per il miglioramento della qualità ergonomica (ad es.: comfort, adattabilità, usabilità ecc.).

##### A.3) CARATTERISTICHE FUNZIONALI E AGGREGATIVE

- fino ad un massimo di **7 PUNTI** per la tipologia del sistema di arredo e degli articoli componenti il sistema;
- fino ad un massimo **3 PUNTI** per la linea di arredi e gamma di finiture proposta;
- fino ad un massimo **3 PUNTI** per il sistema di cablaggio di scrivanie e tavoli.

**B) CARATTERISTICHE ESTETICHE**

fino ad un massimo di **20 PUNTI** complessivi, così articolati:

- fino ad un massimo di **5 PUNTI** per la qualità specifica della postazione di lavoro;
- fino ad un massimo di **5 PUNTI** per la qualità specifica delle sedute;
- fino ad un massimo di **4 PUNTI** per la qualità specifica degli armadi e dei contenitori
- fino ad un massimo di **4 PUNTI** per la qualità relazionale del sistema coordinato;
- fino ad un massimo di **2 PUNTI** per la qualità della personalizzazione proposta.

**C) REQUISITI DELL'AZIENDA E DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

fino ad un massimo di **5 PUNTI** complessivi, così articolati:

- fino ad un massimo di **3 PUNTI** per la eventuale certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo le Norme UNI EN ISO 9000:1994 o UNI EN ISO 9000:2000
- **1 PUNTO** per la eventuale certificazione Ecocompatibilità del processo produttivo. Certificazione secondo le Norme UNI EN ISO 14000 e/o Registrazione secondo regolamento EMAS (regolamento (CE) N. 761/2001 ). Minimizzazione dei rifiuti di produzione.
- **1 PUNTO** per eventuali certificazioni inerenti l'ecocompatibilità del prodotto. Sono oggetto di valutazione l'utilizzo di materiale riciclato, la produzione da legno ottenuto da piantagioni a gestione e rimboschimento programmati, l'utilizzo di legni tropicali solo di certificata provenienza da fonti rinnovabili e gestite in modo sostenibile, la possibilità di separazione dei materiali in singoli componenti a fine vita del prodotto per il successivo processo di riciclo. In assenza di un quadro normativo specifico verranno valutati parametri forniti dal produttore e le relative descrizioni, oltre ad eventuali certificazioni internazionali.
- **5 punti**, infine, saranno attribuiti per intero ai concorrenti che si impegneranno a fornire gratuitamente cestini gettacarte e set da scrivania previsti nell'ALLEGATO 2.

**ART. 22.2 OFFERTA ECONOMICA [ BUSTA "D" ]**

**Pena l'esclusione**, nella busta "D", il concorrente dovrà inserire:

D) **OFFERTA**, redatta su carta da bollo da € 10.33, esclusivamente in lingua italiana, espressa attraverso l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo complessivo per l'intera fornitura di arredi. Dovrà altresì essere indicato in termini percentuali il ribasso rispetto al prezzo o posto a base d'asta, al netto dell'IVA, in allegato l'offerta deve contenere l'indicazione dei prezzi unitari dei singoli elementi di arredo offerti, in conformità al. facsimile: "ALLEGATO 4 – SCHEDE PREZZI UNITARI".

L'offerta dovrà essere corredata con i dati della impresa concorrente e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso. Dovrà essere indicato il codice fiscale della impresa (imprese italiane) e quello della partita IVA.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e prezzi unitari, o tra prezzi in cifre e quelli in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

E' consentita una sola offerta con unica soluzione. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, al netto dell'IVA.

**L'offerta economica dovrà – PENA L'ESCLUSIONE - essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante o procuratore di ogni componente un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti.**

Oltre il termine stabilito dal presente capitolato, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che nel caso trattasi di soggetto straniero, si dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e successive modificazioni.

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO} = (\text{pmin}/\text{P}) \times 40$$

Dove:

**pmin**= prezzo minimo tra tutte le offerte ricevute.

**P**= prezzo offerto dal concorrente in esame.

## ART. 23 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta per un periodo di **180 giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L'Amministrazione è vincolata solo successivamente all'avvenuta registrazione del contratto da parte dei competenti organi di controllo.

**ART. 24 PROCEDURA DI GARA**

Le operazioni di gara, che avranno inizio nel giorno, ora e luogo sopraindicati, si svolgeranno come di seguito illustrato.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, appositamente incaricata da questa Amministrazione, disporrà l'apertura pubblica dei soli plichi pervenuti entro il termine e con le modalità sopra indicate.

All'apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega.

Prima constatazione della presenza all'interno di ciascun plico delle quattro distinte buste come sopra specificato, disporrà, quindi, l'apertura delle buste contrassegnate con le lettere "A" e "B", al fine di esaminare, con gli altri Membri della Commissione medesima, il rispettivo contenuto richiesto per l'ammissione alla gara e di verificarne la rispondenza alle prescrizioni dettate dal presente capitolato.

**Alle successive fasi di gara sono ammessi solamente i concorrenti che risultano in regola con le prescrizioni dettate dal presente capitolato.**

La prima parte pubblica della gara verrà chiusa con la redazione del relativo verbale.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e alla valutazione del contenuto della busta "C", afferente alla offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.

Da ultimo, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "D", contenente l'offerta economica, assegnando, mediante l'applicazione della formula sopraindicata, il rispettivo punteggio. Dopodiché, in virtù del punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, redigerà la relativa graduatoria disponendo sulla base della stessa graduatoria, l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato. In caso di parità tra concorrenti l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economica minore. Nel caso di ulteriore parità anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio.

La Commissione Giudicatrice trasmetterà, infine, tutta la documentazione di gara al Dipartimento per le risorse strumentali - Ufficio per la fornitura di beni e servizi.

Si procederà all'acquisizione della fornitura anche nel caso sia pervenuta una sola offerta purché valida.

**ART. 25 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario provvisorio, anche a mezzo fax, assegnandogli un termine perentorio non inferiore a dieci giorni, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva e idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il pos-

sesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in argomento.

L'aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, questa Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e ne darà pubblicità nelle forme previste dal D.Lgs. 358/92 e successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario dell'incarico è tenuto a presentare a questa Amministrazione – entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva, di importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione dei servizi di che tratta.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art.10 del D.to L.vo 358/92, e successive modifiche ed integrazioni.

La impresa aggiudicataria è tenuta a versare, ai sensi della Legge 27 dicembre 1975, n. 790, entro 5 (giorni) dalla data di stipulazione del contratto, l'importo delle spese di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti al contratto, nonché le spese di registrazione secondo la distinta che sarà indicata dall'Ufficio acquisti di beni e servizi di questo Dipartimento dopo l'aggiudicazione stessa, a pena dell'applicazione d'indennità di mora.

## ART. 26 SUBAPPALTO

L'Impresa è tenuta a indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi; in mancanza di tale comunicazione, il subappalto non può essere autorizzato.

In ogni caso per il subappalto si applica l'art. 16 del D.Lgs n. 358/92, e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 27 ANOMALIA DELLE OFFERTE**

---

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di un quinto o alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla gara.

All'uopo si chiederanno alle imprese offerenti giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o soluzioni tecniche adottate nel processo di fabbricazione o distribuzione, l'originalità del prodotto o altre eccezionali condizioni favorevoli.

Dell'esclusione delle offerte anomale sarà data comunicazione alla Commissione della C.E.

**ART. 28 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

---

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando, a favore dell'Erario, la parte residua di quest'ultimo.

**ART. 29 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

---

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

**ART. 29.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nelle buste "A", "B", e "C" vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, comunque in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

**ART. 29.2 DATI SENSIBILI.**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 22 della L. n. 675/1996.

**ART. 29.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

**ART. 29.4 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI.**

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ART. 29.5 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della citata L. n. 675/1996.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 675/1996, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (busta "C") se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti etc.: in tal caso l'Amministrazione non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l'Amministrazione consentirà l'accesso.

## ART. 30 ALLEGATI

---

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti:

- ◆ "ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE";
- ◆ "ALLEGATO 2 – QUANTITÀ";
- ◆ "ALLEGATO 3 – SCHEDE NORME UNI " (fac-simile);
- ◆ "ALLEGATO 4 – SCHEDE PREZZI UNITARI" (fac-simile);
- ◆ "ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (fac-simile).